



Sent. n.512/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott.ssa Alessandra Sanguigni	Presidente f.f.
Dott. Pasquale Fava	Consigliere rel.
Dott. Francesco Maffei	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80577** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti della società IBH RIPA SRL con sede legale in Roma alla via Luigi Gianniti n. 21, in persona dell'amministratore pro tempore, quale gestore della struttura ricettiva denominata "Hotel Ripa" ubicata in Roma alla via degli Orti di Trastevere n. 3, rappresentata e difesa degli Avvocati Angelo D'Onofrio e Antonio Modola.

Con l'intervento di Roma Capitale (Avv. Enrico Maggiore).

Visti l'atto introduttivo e tutti gli atti e i documenti del giudizio.

Udito nell'udienza del 28 ottobre 2025 il Consigliere relatore.

Uditi, nella medesima udienza, il Pubblico ministero Eleonora Lener e l'Avvocato Maria Angela Zupa (per delega del difensore della struttura ricettiva) e l'Avvocato Enrico Maggiore per Roma capitale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 18 dicembre 2024 la Procura regionale ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di € 426.400,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in favore del Comune di "Roma Capitale", per non aver riversato le somme apprese e dovute a titolo di imposta di soggiorno per le annualità 2023 (IV trimestre) e 2024 (I e II trimestre), come specificate nell'atto.

Richiamando i precedenti dell'appello parte attrice ha ritenuto l'esistenza della giurisdizione contabile.

1.1. Il Comune di Roma ha spiegato intervento *ad adiuvandum* sostenendo le ragioni della Procura regionale e per l'effetto chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte attrice.

2. Con memoria del 22 aprile 2025 la società IBH RIPA s.r.l. si è costituita evidenziando che ha sempre provveduto al pagamento dell'imposta di soggiorno ad eccezione delle annualità di cui in citazione in ragione del grave inadempimento di un Consolato che avrebbe stravolto l'ordinaria gestione (il debito, superiore al milione di euro, è stato attivato in sede giudiziaria dinanzi al Tribunale di Roma). Ha quindi dedotto l'assenza di dolo.

Per tale ragione ha attivato il rito abbreviato, ex art. 130 c.g.c., proponendo il pagamento di € 213.200,00 e richiamando, a tal uopo, il favorevole parere della Procura regionale (intervenuto il 17 aprile 2025, All. F delle memorie di costituzione).

Ha sollecitato l'estensione del rito abbreviato anche alle somme relative al terzo trimestre del 2024 (€ 102.300,00 pari a metà di € 204.600,00).

3. Con decreto presidenziale è stata accolta la richiesta della IBH RIPA s.r.l., disponendo (con riguardo alle sole somme apprese e dovute a titolo di imposta di soggiorno per le annualità 2023, quarto trimestre, e 2024, primo e secondo trimestre, oggetto del presente giudizio) il pagamento di € 213.200,00 in favore del Comune di Roma nel termine perentorio

di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto alla parte convenuta.

La struttura ricettiva ha prodotto prova dell'intervenuto pagamento di € 213.200,00, mediante modello F24.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Avendo il convenuto provveduto a pagare quanto determinato dalla Sezione (cfr. nota Prot. QB/2025/0609574 di Roma Capitale), il processo deve essere definito, come disposto dall'art. 130, commi 8 e 9, c.g.c. con una statuizione di accertamento di tali circostanze di fatto (*"7. In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata. 8. Il collegio definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese. 9. La sentenza pronunciata in primo grado non è impugnabile. 10. In caso di non accoglimento della richiesta, ovvero in caso di omesso pagamento della somma fissata ai sensi del comma 7, il giudizio prosegue con il rito ordinario"*).

Le spese possono essere compensate in ragione dell'intervenuto accesso al rito deflattivo agevolato.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, accerta l'intervenuto pagamento di € 213.200,00 in favore del Comune di Roma.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.

L'estensore Il Presidente f.f.

Pasquale Fava Alessandra Sanguigni

F.to digitalmente F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 5 dicembre 2025

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè Rota

F.to digitalmente